



diritto religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

Diritto canonico

A. Bettetini, G. Lo Castro

Diritti confessionali

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

Diritto ecclesiastico

G.B. Varnier

Diritto vaticano

V. Marano

Sociologia delle religioni e teologia

M. Pascali

Storia delle istituzioni religiose

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

F. Balsamo, C. Gagliardi

Giurisprudenza e legislazione civile

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

M. Ferrante, P. Stefanì

Giurisprudenza e legislazione internazionale

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Giurisprudenza e legislazione penale

Roberta Santoro

Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteri per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

*L'esposizione del Crocifisso nelle scuole davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione**

The Display of the Crucifix in Schools in a Recent Decision of the Court of Cassation

FILIPPO VARI

RIASSUNTO

Lo scritto affronta la problematica dell'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, alla luce delle pronunce della giurisprudenza sul tema. Particolare attenzione è riservata alla recente sentenza in materia delle sezioni unite della Corte di cassazione. Il giudizio davanti alla Suprema Corte nasceva dal caso di un docente che rimuoveva dall'aula il Crocifisso in contrasto con la volontà degli studenti e la determina del preside della scuola che chiedeva il rispetto di tale volontà. Il docente, per il suo comportamento e per aver proferito espressioni ingiuriose verso il dirigente, era stato sospeso da funzioni e stipendio per trenta giorni.

PAROLE CHIAVE

Crocifisso; scuola; laicità; libertà religiosa; principio di non discriminazione

ABSTRACT

The paper deals with the problem of displaying crucifixes in classrooms in the light of case law on the subject. Particular attention is paid to the recent ruling on the subject by the unified sections of the Italian Court of Cassation. The decision of the Supreme Court arose from the case of a teacher who removed the crucifix from the classroom. The students protested and the school headmaster asked the teacher to respect their will. The teacher was suspended from his duties and salary for thirty days because of this behavior in the matter and because he had uttered insulting expressions towards the headmaster.

* Questo scritto trae spunto dagli interventi dell'autore in occasione dei webinar *Verso "Lautsi-bis"?* Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio, organizzato, il 13 maggio 2021, dal Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Milano "Bicocca"; *Verso un nuovo caso Lautsi. L'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche*, organizzato dal Centro Studi Rosario Livatino, il 30 giugno 2021; *Il Crocifisso in aula. Identità e valori*, organizzato, il 5 luglio 2021, da Umanesimo cristiano e *Lettera 150*.

KEYWORDS

Crucifix; school; Separation of State and Church; religious freedom; non discrimination principle

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’ordinanza della sezione lavoro della Cassazione – 3. Il dibattito sull’ordinanza della sezione lavoro della Cassazione – 4. La decisione delle sezioni unite – 5. Spunti sulla decisione della Cassazione – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Con la sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021 le sezioni unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla spinosa problematica dell’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche.

Si tratta dell’ennesima decisione di un giudice sulla tematica, che da tempo agita il dibattito pubblico italiano. Sulla questione si erano già espressi tanto la stessa Suprema Corte, quanto il Consiglio di Stato. La prima aveva ritenuto¹ le norme sull’esposizione del Crocifisso nei locali pubblici incompatibili con il c.d. principio di laicità dello Stato a fondamento della Costituzione repubblicana².

Al contrario il secondo aveva considerato l’ostensione obbligatoria del Crocifisso non contrastante con la Carta fondamentale³, poiché esso non è

¹ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, IV sezione penale, 1° marzo 2000, n. 4273. In precedenza, di particolare interesse sulla materia è l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2003. Su tale pronuncia v. MARCO OLIVETTI, *Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2001; RAFFAELE COPPOLA, *Il simbolo del crocifisso e la laicità dello Stato*, *ibid.*; VINCENZO TONDI DELLA MURA, *Note a margine del dibattito sull’obbligatorietà del crocifisso nelle scuole*, *ivi*, 2003; RENATO BACCARI, *Vigenza e validità delle norme sull’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche*, *ivi*. L’ordinanza era, poi, stata revocata dallo stesso Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 19-29 novembre 2003.

² In generale, sul concetto di laicità, nella vasta dottrina, v. GABRIELLO LOMBARDI, *Persecuzioni laicità libertà religiosa. Dall’Editto di Milano alla ‘Dignitatis humanae’*, Studium, Roma, 1991; PIERANGELO CATALANO, PAOLO SINISCALCO, *Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo al XIV Seminario, in Index, (Nel nome di Giorgio La Pira)*, 1995, p. 462 ss.; PIERANGELO CATALANO, *Elementi romani della cosiddetta laicità*, in *Index, (Nel nome di Giorgio La Pira)*, p. 477 ss. Cfr., inoltre, AA.Vv., *Diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca*, Rendiconti dell’XI Seminario “Da Roma alla Terza Roma”, a cura di MARIA PIA BACCARI, Herder, Roma, 1994; AA.Vv., *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Atti del XXI Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli 26-28 ottobre 2007, Cedam, Padova, 2008; MARCO OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, II ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 351 ss.

³ CONSIGLIO DI STATO, VI sezione, sentenza 13 febbraio 2006, n. 556, sulla quale v. IGNAZIO LAGROTTA, *Brevi spunti di riflessione alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 556/2006 relativa alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, marzo 2011;

solo un simbolo religioso, ma anche culturale. Per il giudice amministrativo tale simbolo, se per i credenti può rivestire un significato religioso, non assume comunque valore discriminatorio per i non credenti: il Crocifisso, infatti, rappresenta e richiama «in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile»⁴.

La questione, com'è noto, era giunta anche davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La posizione dei giudici amministrativi aveva spinto, infatti, la soccombente in giudizio ad appellarsi alla Corte di Strasburgo, lamentando, a seguito dell'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, una lesione della libertà di educazione dei genitori e della libertà dalla religione degli stessi.

Nel famoso caso Lautsi, la seconda sezione della Corte europea aveva accolto tali doglianze⁵, ritenendo l'esposizione del Crocifisso in contrasto con il sistema CEDU, in particolare con l'art. 2 Prot. add. n. 1 alla stessa, che tutela la libertà di educazione, e con l'art. 9 della Convenzione, che protegge la libertà di pensiero, coscienza e religione. La decisione era stata, poi, riformata dalla *Grande Chambre* della Corte EDU⁶. Essa ha riconosciuto che la scelta di esporre il Crocifisso nelle aule scolastiche rientra nel margine di apprezzamento degli Stati e che la sua ostensione non lede la libertà di educazione dei genitori, come non vale nemmeno a dar vita ad alcuna forma di discriminazione nei confronti dei non credenti o dei fedeli di religioni diverse da quelle cristiane.

ALESSANDRO GIGLI, STEFANO GATTAMELATA, *Il crocifisso: valore universale di un arredo scolastico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, p. 163 ss.

Sulla questione si era espresso in precedenza, ritenendo legittima la normativa sull'esposizione del simbolo, anche il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO, Sez. III, sentenza 17 marzo 2005, n. 1110, (sulla quale v. RAFFAELE IANNOTTA, *Alcune notazioni sulla sentenza del Tar Veneto sulla controversia relativa al Crocifisso*, in *Iustitia*, 2005, p. 331 ss.) dopo aver “inutilmente” cercato di coinvolgere la Corte costituzionale. Quest'ultima, infatti, aveva dichiarato manifestamente inammissibile la questione, in quanto vertente su «norme prive di forza di legge»: CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 13 dicembre 2004, n. 389, sulla quale v. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, nel sito dello *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (OLIR)*, www.olir.it, novembre 2005.

⁴ CONSIGLIO DI STATO, VI sezione, sentenza 17 marzo 2005, n. 1110, §3.

⁵ Sentenza 3 novembre 2009 (*requête* n° 30814/06), *Lautsi e altri c. Italia*. Su tale decisione e, più in generale, sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche italiane v. CARLO CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi, Torino–Londra–Venezia–New York, 2010. Ivi ampia bibliografia.

⁶ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Grande Chambre*, sentenza 18 marzo 2011 (*requête* n° 30814/06), *Lautsi e altri c. Italia*. Su tale pronuncia sia consentito il rinvio a FILIPPO VARI, *Note su religione e sfera pubblica tra Costituzione italiana e Convenzione europea “dei diritti dell'uomo”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2012.

2. *L'ordinanza della sezione lavoro della Cassazione*

Di fronte a questo quadro giurisprudenziale così complesso, in verità ancor più complicato di quanto descritto in ragione di ulteriori, ma non decisivi pronunciamenti anche della Suprema Corte⁷, la sezione lavoro della stessa, chiamata a esprimersi sull'esposizione del Crocifisso nelle scuole, ha richiesto una decisione delle sezioni unite.

In particolare, il giudizio prendeva spunto dalla vicenda di un professore, coinvolto nella UAAR, il quale, all'inizio delle sue lezioni, era solito rimuovere il simbolo religioso dall'aula. Gli studenti si erano, invece, espressi, in un'apposita riunione, a favore della sua ostensione. A tale decisione aveva fatto seguito il provvedimento del dirigente scolastico che richiedeva ai professori di rispettare la scelta degli alunni.

Oltre a non osservare tale determina, il docente proferiva espressioni irriguardose nei confronti del preside. Per tali ragioni gli era stata irrogata la sanzione della sospensione da funzioni e retribuzione per trenta giorni.

Il professore aveva fatto ricorso contro la sanzione al giudice del lavoro, risultando soccombente, tanto in primo grado⁸, quanto in appello⁹. Aveva, dunque, presentato ricorso in Cassazione e la sezione lavoro di quest'ultima, investita della questione, aveva chiesto una decisione delle sezioni unite con apposita ordinanza¹⁰.

In tale provvedimento la sezione lavoro si era esposta a configurare l'esistenza, nella vicenda, oltre che di una violazione della libertà di religione e di coscienza del docente, di un'ingiusta discriminazione a suo carico, vietata dalla normativa in materia di lavoro.

In dettaglio, veniva ipotizzava l'assenza, nell'ordinamento italiano, di una norma sull'esposizione del Crocifisso nelle scuole superiori. L'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 e l'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 avrebbero fatto, infatti, riferimento solo alla scuola elementare e a quella media, mentre la vicenda da cui traeva spunto il giudizio in Cassazione si era svolta in un istituto di scuola superiore.

⁷ Cfr. in particolare CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, ordinanza 10 luglio 2006, n. 15614, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, nella vicenda da cui sono sorti i pronunciamenti del Tribunale de l'Aquila richiamati nella nota 1 di questo scritto; e sentenza 14 maggio 2011, n. 5924, con la quale la Suprema Corte si è pronunciata sulla nota vicenda di un magistrato, che si era rifiutato di esercitare le sue funzioni per la presenza nelle aule dei tribunali del Crocifisso, pur essendogli stata offerta un'aula senza simbolo religioso.

⁸ TRIBUNALE DI TERNI, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2013, n. 122.

⁹ CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, sezione lavoro, sentenza 19 dicembre 2014, n. 165.

¹⁰ CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19618.

La sezione lavoro sosteneva, inoltre, l'esistenza di una significativa differenza tra il caso a essa sottoposto e la decisione sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche della Corte di Strasburgo. Quest'ultima, come si è visto, nasceva dalle doglianze di una madre, secondo la quale la presenza del simbolo religioso nella classe frequentata dai figli avrebbe lesso la sua libertà di educazione, come pure quella dalla religione. Nella vicenda sottoposta all'esame della suprema Corte si configurava, invece, una possibile lesione della libertà dalla religione, della libertà di coscienza e di quella d'insegnamento di un docente, come pure una presunta discriminazione a carico del medesimo – e quindi di un lavoratore – fondata sul fattore religioso. L'ordinanza supponeva l'esistenza di una discriminazione indiretta, vietata dalla dir. 2000/78/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216: essa, com'è noto, si realizza allorquando vi sia «una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri», che in realtà «possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura»¹¹.

3. Il dibattito sull'ordinanza della sezione lavoro della Cassazione

Il provvedimento della sezione lavoro della Cassazione è stato al centro di un intenso dibattito scientifico. Una parte della dottrina ha criticato il presupposto da cui esso muoveva, e cioè l'assenza di una disciplina vincolante in materia di esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole superiori. In particolare, Licastro ha evidenziato come fosse «del tutto arbitrario» leggere, come faceva la sezione lavoro, la normativa sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche alla luce delle «categorie concettuali attuali» relative all'organizzazione della scuola e limitarne così l'applicazione alle attuali elementari e medie. Infatti, il richiamo all'istruzione media nella disciplina pre-repubblicana contenuta nel R.D. n. 965 del 1924 intendeva, in realtà, riferirsi alle scuole superiori dei nostri giorni¹².

Sono, poi, riemerse le posizioni che hanno segnato il dibattito sulla legittimità dell'esposizione del Crocifisso nelle scuole e, più in generale, nei locali pubblici negli ultimi venticinque anni.

Una parte della dottrina ha riproposto la tesi esposta già all'inizio del 2000

¹¹ Art. 2, par. 2, lett. b), della direttiva 2000/78.

¹² ANGELO LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2021, p. 53 ss.

dalla suprema Corte, nella decisione sopra citata, e cioè che l'esposizione del Crocifisso contrasta con il c.d. principio di laicità dello Stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla Costituzione repubblicana¹³. In particolare, secondo Colaianni, oltretutto redattore del provvedimento da ultimo citato, l'unica soluzione compatibile con la Carta fondamentale sarebbe rappresentata dalla «parete nuda, senza simboli religiosamente o culturalmente orientati a garanzia della libertà di coscienza di ogni soggetto che abbia anche solo occasione di frequentare quegli spazi e, in primo luogo, dei funzionari pubblici che vi lavorano»¹⁴. La decisione della comunità scolastica di ostendere il Crocifisso, nelle vicenda giunta davanti alle sezioni unite, oltre a essere viziata da incompetenza ai sensi dell'art. art. 13 del d.lgs. n. 297 del 1994, avrebbe dato, invece, «spazio ... al dominio della maggioranza anche in questioni di coscienza»¹⁵.

In senso contrario, altra parte della dottrina ha evidenziato come «ogni tesi giuridica drasticamente negazionista/abolizionista nei confronti della simbologia religiosa (o d'altro tipo, secondo le situazioni) non soltanto è contraria ai principi e alle norme ordinamentali attualmente vigenti, ma soprattutto viola la base stessa del diritto positivo che non può fungere da strumento distruttivo delle rispettive identità popolari e nazionali, e non può essere posta a base di sentenze esse stesse (per così dire) negazioniste/abolizioniste»¹⁶.

Particolarmente interessante si è rivelata la posizione di Joseph Weiler¹⁷, il quale – vale la pena ricordarlo – aveva difeso alcuni Stati intervenuti a fianco dell'Italia nel caso Lautsi, sostenendo la compatibilità con la CEDU dell'esposizione dei simboli religiosi nelle aule scolastiche¹⁸. L'illustre studioso ha, anzitutto, ribadito che sulla ostensione dei simboli religiosi non è possibile trovare una soluzione che accontenti pienamente credenti e non credenti. Per dimostrare tale considerazione, già in occasione del giudizio davanti alla Corte di Strasburgo, aveva fatto ricorso a un esempio di due studenti che si

¹³ Per tale tesi, nella vasta dottrina, v. NICOLA COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, in *Questione giustizia*, 16 giugno 2021, all'indirizzo <https://www.questionejustizia.it/articolo/il-crocifisso-di-nuovo-in-cassazione-note-da-amicus-curiae>, p. 11 ss.

¹⁴ NICOLA COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 7.

¹⁵ NICOLA COLAIANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 9 ss.

¹⁶ CARLO CARDIA, *Il Crocifisso davanti alle Sezioni Unite. Simboli religiosi e diritti umani*, nel sito del Centro Studi Rosario Livatino, al seguente link <https://www.centrostudilivatino.it/il-crocifisso-davanti-alle-sezioni-unite-simboli-religiosi-e-diritti-umani/>.

¹⁷ V. JOSEPH H.H. WEILER, *Verso «Lautsi-bis»? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021, p. 121 ss.

¹⁸ L'intervento di Weiler davanti alla Corte EDU può essere letto in *Diritti comparati*, all'indirizzo <https://www.diritticomparati.it/l'intervento-di-josep-weiler-all-a-corte-di-strasburgo-sul-crocifisso/>.

recano a casa uno dell'altro, ognuno restando stupefatto della situazione trovata: in un'abitazione manca il Crocifisso, e ciò lascia perplesso il ragazzo credente; nell'altra è presente il simbolo religioso, e tale presenza interroga il non credente¹⁹. Il primo giorno di scuola, la presenza o meno del simbolo religioso nell'aula di lezione è destinata a riproporre lo stesso interrogativo ai due ragazzi: dunque, «non esporre il crocifisso dà soddisfazione alle aspirazioni della famiglia laica, ma non è una scelta neutrale»²⁰. Per Weiler l'esempio dimostra che, diversamente dalla tesi innanzi richiamata della Suprema Corte, anche il muro bianco non è una soluzione neutrale, bensì una precisa scelta di campo²¹. Dimostrata così l'impossibilità di una soluzione che soddisfi pienamente tutti, non rimane che «individuare una *reasonable accommodation* tra libertà religiosa e libertà dalla religione»²² e cioè scegliere in modo democratico e nel rigoroso rispetto di tutte le posizioni. In particolare, la *reasonable accommodation* è un concetto introdotto in Italia da Marta Cartabia:²³ in un'epoca, come la nostra, segnata da tensioni sotto il profilo etico, morale, religioso, tale approccio, fondato su scelte concrete, ispirate al rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, farebbe sì che «*everybody gains, although everybody has to accept a sacrifice, without impairing the essence of the value she or he is defending*»²⁴.

Dunque, a scegliere sull'esposizione o meno del Crocifisso sono chiamati gli organi dotati di legittimazione democratica o direttamente o rimettendo tale decisione alla comunità scolastica. In entrambi i casi è fondamentale chiarire a chi “soccombe” che la decisione non comporta una mancanza di rispetto verso le sue posizioni e le sue scelte: «dal momento che tanto la presenza, quanto l'assenza del simbolo religioso sono in grado di offendere le diverse sensibilità e di apparire alla stregua di una mancanza di rispetto, il sistema educativo è tenuto a bilanciare le conseguenze dell'una o dell'altra scelta»²⁵.

¹⁹ Cfr. anche JOSEPH H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione «imbarazzante»*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, p. 148 ss. Critici verso tale posizione SIMONE PAJNO, *Dialogando con Weiler: apologetico di Marco e Leonardo*, e FULVIO CORTESE, *Dialogando con Weiler: il crocifisso e gli «imbarazzi del giurista»*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, rispettivamente p. 873 ss. e p. 877 ss.

²⁰ V. JOSEPH H.H. WEILER, *Verso “Lautsi-bis”? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, cit., p. 123.

²¹ In tal senso v. anche MARIA D'ARIENZO, *Intervento in AA.Vv., I limiti dello Stato laico*, in *Il Foglio*, 6 luglio 2021, p. III.

²² JOSEPH H.H. WEILER, *Verso “Lautsi-bis”?*, cit., p. 124.

²³ *Ibidem*.

²⁴ MARTA CARTABIA, *The Many and the Few: Clash of Values or Reasonable Accommodation?*, in *Amer. Univ. Inter. Law Review*, 2018, p. 677.

²⁵ JOSEPH H.H. WEILER, *Verso “Lautsi-bis”?*, cit., p. 124.

Va da sé che, in entrambe le ipotesi, cioè in caso o di esposizioni del simbolo religioso o di sua eliminazione, si tratterebbe di una decisione «in linea con i principi costituzionali europei poiché non c'è lesione né della libertà di religione né della libertà dalla religione, così come ricostruite dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: entrambe le soluzioni sono accettabili dal punto di vista dei diritti coinvolti»²⁶.

Proprio per tale ragione Weiler considerava legittimo il comportamento dell'amministrazione scolastica e, anzi, riteneva non proporzionata la sanzione a carico del docente, in quanto troppo esigua. La condotta del professore, infatti, avrebbe mirato a «reintrodurre uno Stato confessionale, la cui religione è la laicità imposta a tutti»²⁷, senza «comprendere le ragioni del pluralismo e della tolleranza»²⁸.

Vale la pena ricordare come la posizione di Weiler è stata ripresa su *La Civiltà cattolica* in un lungo articolo di padre Lombardi²⁹. Quest'ultimo, in particolare, invitava a riflettere, nella contemporanea emergenza educativa, sulla circostanza che «quando molti credenti in Cristo e le autorità della Chiesa che ne interpretano la fede, insieme a molte altre persone di diverse fedi e convinzioni, propongono che il crocifisso rimanga esposto nelle aule scolastiche (o in altri luoghi pubblici o sulle loro stesse persone), non mirano oggi in alcun modo a un'imposizione contraria alla libertà di qualcuno, ma all'offerta – attraverso questo simbolo unico – di quanto di più profondo e prezioso possono dare per la costruzione insieme agli altri di una società fraterna e per l'educazione dei giovani a essa»³⁰.

Quanto, infine, ai profili più prettamente giuslavoristici affrontati nell'ordinanza della sezione lavoro, un'autorevole dottrina aveva invitato a considerare che, nella vicenda del professore, per integrare una discriminazione indiretta sarebbe stato necessario identificare «una situazione di particolare svantaggio» a carico dello stesso, e cioè una circostanza «comportante una minore probabilità di successo, un danno, un'inferiorità»; tale circostanza era assente nella fattispecie, potendosi al più parlare di «disagio», non certo tale da impedire la «capacità di svolgere liberamente l'insegnamento»³¹.

²⁶ *Ivi*, p. 125.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ FEDERICO LOMBARDI, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche. Un dialogo per l'educazione nella libertà*, in *Civiltà cattolica*, n. 4104, 19 giu/3 lug 2021.

³⁰ *Ivi*, p. 580.

³¹ PASQUALE SANDULLI, *Intervento* in AA.Vv., *I limiti dello Stato laico*, in *Il Foglio*, 6 luglio 2021, p. III.

4. La decisione delle sezioni unite

Le sezioni unite hanno deciso la questione a esse sottoposta con una pronuncia che, pur equilibrata, solleva però alcuni significativi dubbi e interrogativi. Il ricorso del docente è stato parzialmente accolto, ritenendosi illegittimo il provvedimento del dirigente scolastico con il quale s'imponeva ai professori il rispetto della decisione degli studenti di esporre il Crocifisso. Conseguentemente, è stata annullata la sanzione a carico dell'insegnante, nella parte in cui essa era fondata sull'inoservanza di tale provvedimento, lasciando, invece, alla Corte del rinvio la valutazione sul «se e quanto» della «misura disciplinare per la componente di addebito ... correlata alle esternazioni verbali del docente»³².

In particolare, le sezioni unite, in relazione all'esistenza di una disciplina sull'esposizione del Crocifisso nelle scuole superiori, hanno accolto la tesi di Licastro, innanzi richiamata, considerando applicabile la normativa dettata dal R.D. n. 965 del 1924. Tuttavia, la sentenza ha fornito di tale disciplina un'originale interpretazione, ritenuta dalla Suprema Corte costituzionalmente orientata. Le sezioni unite hanno, infatti, considerato «l'esposizione autoritativa» del Crocifisso nelle aule scolastiche non «compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato». E ciò sia per la necessaria separazione tra Stato e Chiesa, sia per l'equidistanza che deve accompagnare tale separazione rispetto alle diverse confessioni, oggetto di significativi richiami anche nella giurisprudenza costituzionale più recente, nella quale si afferma che il principio di laicità è “da intendersi ... non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità” (sentenza n. 67 del 2017)»³³. La Suprema Corte ha, inoltre, ritenuto l'esposizione obbligatoria del Crocifisso lesiva della libertà religiosa nella sua «valenza negativa», cioè della libertà di non credere³⁴.

Al contrario, per la Cassazione è possibile l'ostensione del Crocifisso qualora «la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo», eventualmente affiancando allo stesso «gli altri simboli delle fedi religiose presenti all'interno della comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità»³⁵. L'obbligo di esposizione si potrebbe, dunque, dire trasformato attraverso

³² §. 36 della sentenza.

³³ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 5 dicembre 2019, n. 254.

³⁴ §. 11.6 della sentenza.

³⁵ §. 12.1 della decisione.

un’interpretazione costituzionalmente orientata «in una facoltà, affidando alle singole comunità scolastiche», nella loro autonomia³⁶, «la decisione circa la presenza dei simboli religiosi nelle proprie aule»³⁷, come pure di simboli relativi a »convinzioni ideali o filosofiche»³⁸. E ciò con la precisazione che la laicità nel nostro Paese non è «neutralizzante»³⁹.

Per indicare la strada attraverso la quale contemperare le diverse aspirazioni individuali sull’esposizione dei simboli, le sezioni unite richiamano il concetto di *reasonable accommodation*, cui aveva fatto riferimento, come si è visto sopra, Weiler, pur giungendo a conclusioni diverse rispetto a quest’ultimo. Proprio per non aver seguito siffatta strada, «intesa come ricerca, insieme, di una soluzione, mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell’altro»⁴⁰, il provvedimento del dirigente scolastico è stato ritenuto dalla Cassazione illegittimo. Ciò ha cagionato l’invalidità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente, nella parte relativa al mancato rispetto del provvedimento⁴¹.

La Suprema Corte ha, infine, ritenuto che l’esposizione del Crocifisso come tale non dia vita a una discriminazione nei confronti del professore, vietata dalla normativa vigente. La Corte territoriale aveva escluso l’esistenza di una discriminazione diretta. L’ordinanza della sezione lavoro della Cassazione si concentrava, come detto, su quella indiretta. Occorreva, al riguardo, dimostrare, per riprendere le parole della Corte di giustizia dell’Unione europea⁴², «che l’obbligo apparentemente neutro … comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia». Per escludere una tale ipotesi le sezioni unite hanno ritenuto determinante la circostanza che «il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento». Egli, infatti, né ha «aderito», con i propri provvedimenti, «ai valori della religione

³⁶ §. 14.

³⁷ §. 12.1.

³⁸ §. 14.1.

³⁹ §. 13.1.

⁴⁰ §. 19 della decisione.

⁴¹ §. 30 della decisione.

⁴² CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, Grande Sezione, sentenza 14 marzo 2017, C-157/15, *Achbita*, §. 44. Su tale pronuncia v. JOSEPH H.H. WEILER, *Je suis Achbita*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2018, p. 1113 ss.; MARTA CARTABIA, *The Many and the Few: Clash of Values or Reasonable Accommodation?*, cit., p. 668 ss., la quale evidenzia il differente esito invece della Corte Suprema degli Stati Uniti in un caso simile: cfr. CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI, *EEOC v. Abercrombie & Fitch Stores, Inc.* – 135 S. Ct. 2028 (2015).

cattolica», né ha «costretto o indotto i docenti non cattolici a svolgere l'attività di insegnamento in nome dei valori propri di quel credo religioso, spingendoli ad allinearsi a, o a misurarsi con, una convinzione di fede che non è la loro»⁴³. Il collegio ha, infine, evidenziato, in linea con la tesi richiamata nel precedente paragrafo, che «la percezione soggettiva del ricorrente non può da sola essere sufficiente a caratterizzare, e ad integrare, la “situazione di particolare svantaggio” rispetto ad altre persone, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b del d.lgs. 216» del 2003⁴⁴.

5. Spunti sulla decisione della Cassazione

È evidente come la decisione della Suprema Corte contenga dei profili di grandissimo interesse.

Anzitutto, essa presenta una ricostruzione della laicità italiana⁴⁵ diversa tanto da quella proposta dalla Suprema Corte nel 2000, quanto da quella fornita dal Consiglio di Stato pochi anni dopo. Le sezioni unite hanno riconosciuto, infatti, l'esistenza nel nostro ordinamento di una laicità positiva, di carattere inclusivo, che non espunge il fattore religioso dalla spazio pubblico, in controtendenza rispetto alla sentenza del 2000. Ma, al tempo stesso, tale visione è diversa anche da quella che aveva caratterizzato le pronunce dei giudici amministrativi sull'esposizione del Crocifisso. Tar Veneto e Consiglio di Stato, infatti, interpretando la disciplina vigente come volta a imporre la sola esposizione del Crocifisso, la avevano ritenuta legittima in forza del valore non solo religioso, ma anche culturale del simbolo religioso. La Cassazione prende, invece, le distanze anche da tale ricostruzione, ritenendo, anzitutto, che la normativa sopra descritta non sia vincolante o esclusiva e, inoltre, che la natura anche culturale del simbolo religioso non valga a legittimare la sua sola ostensione. Al contrario, per le sezioni unite la esclusiva esposizione del Crocifisso, oltretutto obbligatoria, non è compatibile con la Carta fondamentale.

Quanto al modello di laicità proposto dalla Cassazione, appare opportuno prendere le mosse dall'analisi di Augusto Barbera⁴⁶. L'illustre studioso ha dimostrato le molteplici e contrastanti accezioni che può assumere il termine

⁴³ §. 28.1.

⁴⁴ §. 28.2.

⁴⁵ Su tale ricostruzione v. GIOVANNI DORIA, *Il crocifisso a scuola e il principio di laicità dello Stato*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 dicembre 2021, p. 18; Id., *Il crocifisso nelle scuole pubbliche e lo «spazio» della laicità*, in *Foro italiano*, I, 2021, 266 ss.

⁴⁶ AUGUSTO BARBERA, *Il cammino della laicità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2007.

laicità, secondo quanto emerge anche dalla riflessione comparatistica⁴⁷. La nostra Costituzione, pur basandosi su una ferma e decisa separazione tra potere temporale e potere spirituale, contiene un importante riconoscimento del ruolo della religione nello spazio pubblico, a partire proprio dagli articoli dedicati al fenomeno religioso. Finalmente di tale prospettiva c'è una presa d'atto importante nella giurisprudenza della Suprema Corte, addirittura a livello di sezioni unite.

Come si è detto, la sentenza ha anche riconosciuto che l'esposizione di un simbolo religioso, come tale, non è in grado di configurare una discriminazione, nemmeno indiretta, a carico dei non credenti. La Cassazione fonda la propria decisione non sul significato culturale del simbolo religioso – come invece aveva fatto il giudice amministrativo – bensì sul valore passivo dello stesso – argomento che era stato essenziale nel ragionamento seguito dalla *Grande Chambre* della Corte EDU – come pure sulla mancanza di una connotazione confessionale del provvedimento del dirigente scolastico.

Suscita, invece, perplessità il profilo relativo all'apertura, *de iure condito*, dello spazio pubblico a tutti i diversi simboli religiosi o culturali. Non è possibile ovviamente sostenere che l'esposizione del Crocifisso sia una scelta costituzionalmente obbligata. Tuttavia, la decisione sull'ostensione dei simboli religiosi comporta un elevato tasso di discrezionalità e non può che spettare al legislatore. In altri termini, la strada indicata dalla Cassazione può costituire una possibile soluzione alla problematica dei simboli nello spazio pubblico, ma *de iure condendo*, come aveva opportunamente evidenziato Weiler nell'affrontare la questione. La decisione di affidare ai simboli religiosi un ruolo nell'integrazione delle diverse “anime” presenti nella società è senz'altro importante, come pure compatibile con la Costituzione. Ma anch'essa non è una scelta costituzionalmente obbligata, ponendosi, nelle modalità indicate dalla Cassazione, come alternativa al significato identitario e tradizionale che un simbolo, anche religioso, può avere⁴⁸. Questo è l'aspetto cui accenna Weiler⁴⁹ quando parla di Stati che sono «*both committed to, and obligated by, an imperative of assuring individual freedom of and from religion, but see no wrong in a religious, or religiously rooted, self-understanding of nation and state*».

A questo proposito è opportuno ricordare che, piaccia o meno, è ancora in

⁴⁷ Al riguardo v., STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, Editoriale scientifica, 2019; SIMONE BUDELLI, *Crocifisso: simbolo di scandalo che divide o che unisce?*, in *Archivio giuridico*, 2020, p. 517 ss.

⁴⁸ Su tale funzione v. CARLO CARDIA, *Il Crocifisso davanti alle Sezioni Unite. Simboli religiosi e diritti umani*, cit.

⁴⁹ JOSEPH H.H. WEILER, *Editorial*, in *International Journal of Constitutional Law*, 8, 2010, p. 158.

vigore l'art. 9, comma 2, dell'accordo di revisione del Concordato, nel quale si riconosce «il valore della cultura religiosa e ... che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano»; e che il Cristianesimo ha un'importanza decisiva nell'impostazione della vita sociale dell'Occidente e, per quanto qui d'interesse, anche della scuola, a partire dal computo degli anni dalla nascita di Gesù⁵⁰ e dalla organizzazione della vita civile intorno a festività religiose, con la Domenica come giorno festivo, le vacanze di Natale e di Pasqua⁵¹.

Riprova che la Cassazione si sia sostituita al legislatore si ha ove si consideri che la soluzione da essa proposta lascia aperti molti dubbi che solo il Parlamento potrebbe sciogliere, qualora decidesse d'intraprendere la strada indicata dalla Corte per i simboli nelle classi. E ciò non tanto in relazione alla soluzione concreta di dove collocare il simbolo religioso nel caso di un mancato gradimento dello stesso da parte di alcuni studenti o docenti: la *reasonable accommodation*, infatti, ha nel proprio DNA una vocazione casuistica e, dunque, come tale non tipizzabile in astratto⁵², anche se la Cassazione si sforza di fornire qualche suggerimento;⁵³ quanto, invece, anzitutto, con riferimento all'individuazione dell'organo legittimato nella scuola a prendere la decisione sull'esposizione dei simboli religiosi: il consiglio d'istituto, l'assemblea degli studenti, il consiglio di classe? Resta, poi, il dubbio su quali simboli si possano legittimamente esporre: tutti? Solo alcuni? E che dire, inoltre, delle frasi che secondo la decisione potrebbero affiancare il simbolo religioso per «testimoniare l'appartenenza al patrimonio della nostra società anche della cultura laica»?⁵⁴ Quali espressioni si potrebbero usare? Tutte senza alcun vago? O solo talune? Proviamo a formulare un solo esempio per evidenziare

⁵⁰ Cfr. VINCENZO ANTONIO POSO, *Croce e giustizia. La libertà religiosa e il principio di laicità dello Stato nelle aule delle scuole pubbliche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24414/2021. Quasi un racconto*, in *Labor*, 16 settembre 2021, all'indirizzo <https://www.rivistalabor.it/croce-e-giustizia-la-libertà-religiosa-e-il-principio-di-laicità-dello-stato-nelle-aule-delle-scuole-pubbliche-dopo-la-sentenza-delle-sezioni-unite-n-24414-2021-quasi-un-racconto/>.

⁵¹ Così TONIO BORG, *Intervento al webinar Il Crocifisso in aula. Identità e valori*, organizzato il 5 luglio 2021 da *Lettera150* e da *Umanesimo cristiano*, in corso di pubblicazione.

⁵² MARTA CARTABIA, *The Many and the Few*, cit., p. 676 ss.

⁵³ Nel §. 22, la Corte lamenta la mancata valutazione da parte della scuola delle «molte possibilità in campo sulle modalità di affissione del crocifisso, tra le quali: a) l'affissione sulla parete della stessa aula, accanto al crocifisso, di un simbolo o di una frase capace di testimoniare l'appartenenza al patrimonio della nostra società anche della cultura laica; b) la diversa collocazione spaziale del crocifisso, non alle spalle del docente; c) l'uso non permanente della parete, con il momentaneo spostamento del crocifisso, in modi formalmente e sostanzialmente rispettosi del significato del simbolo per la coscienza morale degli studenti, durante l'orario di lezione dell'insegnante dissidente».

⁵⁴ Cfr. il passaggio del §. 22 citato nella nota precedente, che fa riferimento a tale eventualità per raggiungere l'obiettivo di una *reasonable accommodation*.

la problematicità della soluzione prospettata dalla Cassazione al di fuori di un compiuto intervento del potere legislativo: è indiscutibile il contributo dato dal Partito comunista alla redazione della nostra Carta fondamentale. Sarebbe possibile l'esposizione sul muro dell'aula scolastica della falce e del martello richiesta da uno studente che fosse un ammiratore di tale ideologia o l'apposizione di una scritta inneggiante al comunismo, per richiamare l'importanza del contributo dato dai padri costituenti che a esso s'ispiravano?

Ancor più singolare, poi, appare la decisione quanto al profilo relativo alle fonti del diritto. Non si capisce, infatti, quale sarebbe l'efficacia della normativa vigente in materia di esposizione del Crocifisso nei locali scolastici dettata dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, secondo il quale “Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”, e cioè oggi del Presidente della Repubblica. In altri termini, a cosa serve un regolamento che preveda l'esposizione di un simbolo religioso, se poi quello stesso simbolo può non essere esposto o deve essere affiancato da altri simboli o, addirittura, frasi? Sembrerebbe riproporsi, quanto alla teoria delle fonti, la vicenda delle norme programmatiche contenute negli Statuti regionali, che sono state considerate dalla Corte costituzionale prive di efficacia normativa, così però inficiando il valore prescrittivo della fonte statutaria nel nostro ordinamento⁵⁵. Tra l'altro, appare opportuno ricordare come quest'ultimo basi il suo sistema delle fonti prevalentemente su criteri di riconoscimento formali, che vengono però intaccati dalle ricostruzioni ermeneutiche ora richiamate⁵⁶.

6. Conclusioni

Le considerazioni ora esposte dimostrano come la pronuncia della Cassazione costituisca un tentativo, politicamente corretto, di mediare tra le diverse tesi, innanzi richiamate, sulla esposizione del Crocifisso, cercando anche tra le stesse – sia consentito dirlo con un paradosso – una *reasonable accommodation*, che però, nei termini prospettati dalla Suprema Corte, lascia tanti dubbi aperti

⁵⁵ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenze nn. 372, 378 e 379 del 2004. Su tale giurisprudenza, nella vasta dottrina, v. ANTONIO D'ATENA, *Diritto regionale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 104 ss.; FEDERICO SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, II ed., Cedam, Padova, 2015, p. 166; MICHELE BELLETTI, voce *Statuto regionale*, 2017, nel sito della Treccani, all'indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/statuto-regionale_%28Diritto-on-line%29/.

⁵⁶ Al riguardo v., per tutti, ANDREA MORRONE, *Le fonti normative*, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 38, il quale ricorda come per individuare le fonti «i criteri formali hanno di norma la priorità rispetto a quelli materiali» e che questi ultimi «vanno utilizzati in via sussidiaria, quando non sono sufficienti i primi e comunque in modo da non contraddirsi i risultati raggiungibili dal punto di vista formale».

ed è ben lungi da risolvere la questione della presenza dei simboli nello spazio pubblico.

Infatti, la decisione, se finisse per avere sul piano sostanziale la stessa sorte che essa riserva su quello formale al R.D. del 1924, resterebbe negli annali come un importante e dotto contributo di pensiero all'analisi di una questione che agita ancora la sfera pubblica. Se, invece, si cercasse con rigore di applicare i criteri da essa indicati, la sentenza più che risolvere problemi, ne aprirebbe di molteplici. In questa seconda ipotesi diverrebbe indispensabile un intervento del legislatore per disciplinare la materia: d'altro canto, come da tempo in linea generale indica Massimo Luciani, «una comunità politica ha la responsabilità di *decidere* sulle questioni che la agitano attraverso i propri organi politicamente responsabili, non può sempre scaricare sul circuito della giurisdizione il fardello della soluzione dei problemi»⁵⁷.

In quest'ultima ipotesi c'è da chiedersi se il legislatore della postmodernità sarebbe ancora in grado di cogliere il significato profondamente "umano" del Crocifisso, richiamato nelle considerazioni di padre Lombardi sopra citate e volto a indicare ai giovani un modello di virtù, essenziale, anche nella prospettiva del dilemma di Böckenförde⁵⁸, per promuovere le liberaldemocrazie contemporanee.

⁵⁷ MASSIMO LUCIANI, *Costituzionalismo ireonico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006, p. 1663 ss.

⁵⁸ Cfr. ora ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di GEMINELLO PRETEROSSI, Laterza, Roma-Bari, 2007, *passim*.